

**Convenzione
tra il Comune di Issime
e il Comune di
Gressoney-Saint-Jean
per la costituzione di
una sede di segreteria
comune**

L'anno **duemiladodici**, addì **sedici** del mese di **ottobre** presso il Comune di Issime

Tra

il Comune di Issime, avente sede in Issime, località Capoluogo, 5, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Linty Christian, nato ad Aosta il 30 gennaio 1976, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, - capofila

e

il Comune di Gressoney-Saint-Jean, avente sede in Villa Margherita n. 1, codice fiscale 00108510074 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Chiavenuto Luigi, nato a Ivrea il 10 giugno 1957, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, - convenzionato.

Premesso che

- l'articolo 9 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 "Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta", prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni al fine di costituire sedi di segreteria comuni;
- l'articolo 26 del citato regolamento regionale n. 4/1999 stabilisce che le convenzioni di segreteria devono contenere l'indicazione dell'oggetto, dei fini, della durata, delle modalità di partecipazione dei contraenti, dei rapporti organizzativi e finanziari nonché obblighi e garanzie, le modalità di espletamento del servizio, la possibilità di recesso da parte di ogni partecipante, l'individuazione dell'organo competente a conferire e revocare l'incarico di segretario;
- il Comune di Issime e il Comune di Gressoney-Saint-Jean intendono procedere alla stipula di convenzione, come da deliberazione consiliare del Comune di Issime n. 18 del 13.09.2012 e del Comune di Gressoney-Saint-Jean n. 18 del 27.08.2012, per la costituzione di una segreteria unica tra i due enti;
- ai sensi delle citate deliberazioni consiliari, il Sindaco del Comune di Issime e il Sindaco del Comune di Gressoney-Saint-Jean, debitamente autorizzati, intervengono per stipulare il presente atto.

Tutto ciò premesso, ~~tra~~ le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e fine

1. il Comune di Issime e il Comune di Gressoney-Saint-Jean, con la presente convenzione stabiliscono di costituire una unica sede di segreteria e quindi di servirsi dell'opera di un solo Segretario di ente locale, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione della giunta regionale n. 3190 del 30.12.2011.
2. Il Segretario di ente locale nominato è titolare del rapporto di servizio con entrambi gli enti convenzionati.

Articolo 2

Durata e scioglimento

1. La presente convenzione costituisce la prosecuzione della precedente sottoscritta in data 31.05.2011 e resterà in vigore sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Gressoney-Saint-Jean, prevista nella primavera 2015, fermo restando la possibilità di sciogliere anticipatamente la presente in qualunque momento, o per risoluzione consensuale o per recesso unilaterale, previa apposita deliberazione

- consigliare. In tal caso lo scioglimento decorre dal 1° giorno del secondo mese successivo.
2. In caso di scioglimento anticipato della presente convenzione di segreteria, il Segretario titolare della medesima, ha diritto di scelta della sede presso cui prestare servizio.
 3. È ammesso il recesso unilaterale da parte dell'ente che intende proseguire da solo il rapporto con il Segretario già incaricato e farsi carico dei relativi oneri.

Articolo 3

Modalità operative

1. Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare la sua presenza presso ciascun ente per un numero di ore lavorative proporzionate alle dimensioni e alla complessità organizzativo-burocratica degli Enti, nella seguente misura:
 - a) n. 18 ore lavorative presso il Comune di Issime, pari al 50% dell'orario settimanale;
 - b) n. 18 ore lavorative presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean, pari al 50% dell'orario settimanale;
2. Le percentuali di cui al comma 1 sono modificabili, in accordo con il Segretario, qualora per periodi temporanei e predeterminati vi siano esigenze di servizio diverse degli Enti convenzionati. A tal fine sarà sufficiente uno scambio di note interlocutorie tra i rappresentanti dei due enti, che concordino in merito a una diversa ripartizione delle percentuali sopra indicate.

Articolo 4

Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due enti sono ispirati ai principi di solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune di Issime provvede al pagamento delle intere competenze spettanti al Segretario, cura il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quanto altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio e provvede al recupero degli oneri posti a carico del Comune di Gressoney-Saint-Jean.
3. Il Comune di Issime redige il riparto delle spese di cui al comma 2, poste a carico del Comune di Gressoney-Saint-Jean con cadenza trimestrale, fatta salva la possibilità di anticipare la scadenza, in presenza di esigenze contingibili.
4. Il riparto delle spese di cui al comma 2 è eseguito in ragione del 50% a carico del Comune di Issime e del 50% a carico del Comune di Gressoney-Saint-Jean.
5. Il Comune di Gressoney-Saint-Jean è tenuto a rimborsare il riparto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per ogni giorno di ritardo sono pattuiti gli interessi moratori con maturazione giorno per giorno, calcolati sull'importo dovuto.
6. Le spese per le missioni o le trasferte svolte dal Segretario, per i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, sono esclusivamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono effettuate.
7. Per quanto concerne l'indennità di accesso alle sedi convenzionate, le parti rimandano alle previsioni contrattuali di settore.

Articolo 5

Trattamento economico

1. Al Segretario di ente locale incaricato spetta il trattamento economico derivante dall'applicazione dei contratti di lavoro di settore, comprensivo della maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 comma 3 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6
Ente capofila

1. Il Comune di Issime è ente capofila della convenzione.

Articolo 7
Incarico al segretario

1. Spetta al Sindaco del Comune di Issime, sentito il Sindaco di Gressoney-Saint-Jean, conferire l'incarico al Segretario di ente locale, o promuovere l'azione di revoca ai sensi di legge. La revoca è subordinata al parere favorevole obbligatorio del Sindaco di Gressoney-Saint-Jean.
2. Spetta ai Sindaci dei Comuni di Issime e di Gressoney-Saint-Jean convenzionati esprimere pareri e valutazioni di competenza sull'attività svolta dal Segretario.
3. In caso di assenza del Segretario titolare, gli enti convenzionati possono provvedere autonomamente all'eventuale supplenza in ciascuno degli enti.

Articolo 8
Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci dei Comuni di Issime e di Gressoney-Saint-Jean, che opereranno d'accordo con il Segretario, al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Articolo 9
Decorrenza e termine

1. Entrambi gli Enti concordemente stabiliscono che gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione della medesima, sino alla primavera 2015, data di scadenza del mandato elettorale del Sindaco di Gressoney-Saint-Jean.
2. Entrambi gli enti concordemente stabiliscono che alla scadenza della presente convenzione il Segretario, in prorogatio, continuerà a prestare servizio presso la sede convenzionata sino alla conferma della presente convenzione con appositi atti deliberativi, ovvero sino alle nomine di altro Segretario nelle due sedi.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Issime,
il Sindaco Christian Linty

Per il Comune di Gressoney-Saint-Jean,
il Sindaco Luigi Chiavenuto




